

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2009/2031 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Ce.

"Incompleto recepimento nel decreto legislativo n. 36/2006 della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Economia e Finanze; ISTAT; Agenzia del Territorio.

Violazione

La Commissione europea rileva che il D.Lgs 24/1/2006, n. 36 non costituisce un corretto recepimento della direttiva 2003/98/CE, rivolta a facilitare il "riutilizzo", da parte di persone fisiche o giuridiche e per finalità commerciali o non commerciali, delle informazioni fornite alle stesse persone da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Al riguardo, la Commissione precisa che, tramite il suddetto decreto, numerose ipotesi relative al riutilizzo successivo, da parte degli utenti del servizio, di alcune congerie di dati erogati dalle pubbliche autorità, sarebbero state illegittimamente escluse dall'ambito applicativo della direttiva medesima. In particolare, la Commissione sottolinea che, mentre la dir. 2003/98/CE abbraccia tutti i dati "in possesso" dell'amministrazione, pertanto non solo i dati prodotti dalla medesima, ma anche quelli di cui essa risulti a conoscenza senza averli elaborati per la prima volta, il Decreto riconduce nell'ambito della direttiva comunitaria solo i dati di cui la P.A. è "titolare", con ciò riferendosi solo alle nozioni "prodotte" dal soggetto pubblico. Inoltre, il D. Lgs 36/2006, artt. 3 e 4, prevede che alcuni tipi di informazioni siano soggetti a norme diverse da quelle di cui alla direttiva: nell'ambito di tali categorie rientrano i dati catastali e ipotecari tenuti dall'Agenzia del Territorio. Riguardo a questi ultimi, il citato decreto recepisce le norme della Legge Finanziaria per il 2005, che vietano di riutilizzare detti dati a fini commerciali. Ne deriva che, ove le imprese private forniscano servizi basati su informazioni pubbliche catastali o ipotecarie, riutilizzando, quindi, a fini commerciali i dati in oggetto, esse debbono corrispondere all'Agenzia del Territorio un tributo ingente, non proporzionato al numero di volte in cui la stessa viene richiesta di rilasciare le informazioni in questione, ma al numero degli atti di riutilizzazione di tali informazioni compiuti dalle imprese medesime nella loro attività commerciale. Gli operatori privati del settore, quindi, stante la pesante incidenza del tributo sul prezzo delle loro prestazioni, rischierebbero di essere estromessi dal mercato in quanto non concorrenziali rispetto all'Agenzia del Territorio, che offrirebbe in effetti, nei confronti dei clienti terzi, il medesimo servizio a condizioni molto più vantaggiose.

Stato della Procedura

Il 24 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, cui è stata predisposta una difesa, fra gli altri, dal Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura presenta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato in termini di riduzione delle entrate fiscali, in quanto l'Italia sarebbe tenuta, onde superare le censure comunitarie, a sopprimere o ridurre gli attuali tributi imposti ai riutilizzatori delle informazioni del settore pubblico.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2008/2258 ex art. 226 del Trattato CE****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la violazione dell'art. 26, paragrafo 2, della Direttiva 2002/22/CE, che regola l'istituzione di un numero di emergenza unico (112), da rendersi accessibile a tutti gli utenti di servizi telefonici.

In particolare, l'articolo sopramenzionato disciplina il funzionamento del numero 112 nel caso in cui, all'interno dello stato membro, la prestazione dei servizi di soccorso venga ascritta alla competenza di soggetti istituzionali diversi, contattabili mediante composizione di numeri di emergenza nazionali differenti, a seconda del tipo di richiesta. Sussistendo tali circostanze, la normativa comunitaria dispone che gli utenti che si rivolgono al numero 112, per richiedere un servizio di soccorso, ottengano un trattamento di efficacia pari a quello che avrebbero ottenuto qualora avessero direttamente adito il numero di emergenza nazionale specificatamente pertinente alla situazione particolare.

Al riguardo, risulta che in Italia, attualmente, le chiamate al 112 vengono gestite dall'Arma dei Carabinieri, mentre altri servizi di emergenza, in particolare ambulanze e vigili del fuoco, hanno sistemi diversi di centralini e di numeri di emergenza nazionali. Contrariamente alle disposizioni della direttiva comunitaria, il sistema italiano di emergenza è strutturato, peraltro, in modo tale che, nel caso in cui pervenga una chiamata al 112 con la richiesta di un servizio di soccorso contattabile direttamente su altro numero, l'Arma dei Carabinieri non dispone della possibilità di inoltrare la chiamata medesima al servizio di emergenza specificatamente collegato a tale numero, con il risultato che il centralinista del servizio richiesto può ricevere solo quei dati che gli vengono riferiti, per interposta persona, dal centralino dell'Arma dei Carabinieri, senza poter comunicare direttamente con l'utente stesso del 112 ed assumere, da quest'ultimo, informazioni supplementari e immediate. Pertanto, poiché il chiamante al numero di emergenza 112, il quale abbia necessità di un servizio di soccorso attivabile su altri numeri di emergenza nazionali, risulta ricevere un trattamento meno efficace di quello che riceverebbe qualora si rivolgesse immediatamente al centralino di competenza specifica, la Commissione ritiene violato il sopra menzionato articolo della direttiva 2002/22/CE.

Stato della Procedura

In data 18 settembre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in conseguenza della presente procedura, potrebbero derivare qualora, dando seguito alle richieste della Commissione, il Governo italiano procedesse all'adattamento delle strutture tecnologiche informative, per consentire che le chiamate vengano direttamente inoltrate ai numeri di emergenza nazionali.

Scheda 3 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2007/2110; 2005/2240 e 2004/4303 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata conformità della normativa e della prassi italiane riguardanti inserimento e durata della pubblicità nei programmi televisivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione Europea lamenta la non conformità della normativa e prassi italiana con la Direttiva n. 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, concernente le attività televisive e trasposta nell'ordinamento italiano dal T.U. della Radiotelevisione D. Lgs n. 177/2005, dalla Delibera dell'AGCOM n. 538/01/CSP e dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni n. 581/93.

La Commissione rileva, fra l'altro, che: secondo l'art. 18 bis della Direttiva le televendite devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti, mentre in Italia essa è pari a circa tre minuti.; l'art. 11 della Direttiva prevede che la pubblicità sia inserita solo negli intervalli o nelle parti autonome dei programmi, laddove le norme italiane consentono inserzioni eccessive di spot nel corso di spettacoli e trasmissioni sportive; il numero di interruzioni pubblicitarie all'interno di films è superiore a quanto consentito dalla Direttiva (art. 11 paragrafo 3); il sistema sanzionatorio italiano (applicato in base all'art. 51 comma 2 del Testo Unico) in materia di pubblicità è inefficace.

Al riguardo, si evidenzia che le autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008 pubblicato sulla GU del 9 aprile 2008 n. 84 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – il cui articolo 8/decies introduce norme di superamento della procedura in questione.

Stato della Procedura

La presente procedura unifica le procedure 2004/4303, 2005/2240, e 2007/2110. L'11 dicembre 2007 la CE con lettera di Messa in Mora, ha sollecitato l'adozione del DDL “Gentiloni”, in rafforzamento del sistema sanzionatorio italiano nel settore televisivo. Con nota del 12 febbraio 2008 il Ministero delle Comunicazioni ha replicato che è stato modificato il Reg. 538/01/CSP, onde porre rimedio ad alcune delle contestazioni comunitarie, mentre, riguardo ad altre, è intervenuto il sopra menzionato Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008. Si è precisato, inoltre, di aver fatto richiesta di inserire un articolo, nella legge comunitaria 2008, già approvato dal Consiglio dei Ministri, per ciò che concerne i procedimenti sanzionatori.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 ex art. 228 Trattato CE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata adozione dei provvedimenti idonei all' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 15 gennaio 2009, con la quale si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi sanciti dall'art. 26, n. 3, della direttiva 2002/22/CE. Le disposizioni citate prevedevano la messa in opera, negli Stati membri, di un numero unico 112, componendo il quale qualsiasi utente telefonico, che si trovasse in condizioni di emergenza, sarebbe stato messo in contatto, direttamente, con il servizio di soccorso richiesto, il quale avrebbe dovuto disporre, per parte sua, degli strumenti adeguati all'esatta individuazione del chiamante. A tal proposito, la Commissione rileva che a tutt'oggi, in Italia, con l'eccezione della provincia di Salerno, non è stato ancora realizzato un sistema che consenta la disponibilità, per le unità incaricate del soccorso, delle informazioni concernenti la localizzazione del chiamante al Numero Unico Europeo di emergenza. (NUE). In data 20 aprile 2009, durante una riunione con i servizi della Commissione, le autorità italiane hanno illustrato un nuovo piano per la gestione delle chiamate al numero 112. Detto progetto è stato etichettato come “2009-112/NUE”. L'Italia ha quindi precisato che la fase pilota per la realizzazione di tale piano dovrebbe iniziare entro marzo 2011, mentre, nella fase interinale, sarebbe possibile applicare una soluzione tecnica intermedia che consentirà agli attuali centri 112 (Arma dei carabinieri) di richiedere i dati, funzionali alla localizzazione del chiamante, ad uno speciale “server” (il concentratore interforze). Quest'ultima proposta sarebbe stata realizzata entro nove mesi. Tuttavia, le autorità europee hanno osservato che, ai sensi della direttiva, le prescrizioni in essa contenute debbono essere attuate entro il termine da essa stabilito, senza rinvii. Pertanto si ritiene che l'Italia - in quanto non ha ancora approntato le strutture richieste dalla direttiva - contravvenga agli obblighi sanciti dalla direttiva medesima e a quelli, successivi, stabiliti nella sentenza resa dalla Corte di giustizia.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per la presente procedura è ipotizzabile un impatto finanziario, in termini di oneri necessari per adeguare le infrastrutture tecnologiche TLC. Tali oneri graveranno, anche in parte, gravare sul bilancio dello Stato. Infatti, a fini di completezza dell'informazione, si precisa che il decreto Legge 25 settembre 2009 n. 135 (art. 8) dispone per l'anno 2009 un primo finanziamento di 42 milioni di Euro per l'avvio immediato dell'esecuzione del progetto.

Scheda 5 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex articolo 266 del Trattato CE.

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 19 Luglio 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

Il settore "concorrenza e aiuti di Stato" annovera, allo stato attuale, numero 2 procedure di infrazione, ciascuna riguardante presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007.

Entrambe le procedure si trovano nella fase contenziosa ex art. 228 del Trattato CE, più precisamente allo stadio dell'invio di "parere motivato".

Tali procedure risultano costitutive di effetti positivi sulla finanza pubblica in termini di aumento delle entrate, a seguito del rientro, nelle casse dello Stato, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tuttavia, in relazione alla procedura n. 2006/2456, consta la circostanza per cui il mancato integrale recupero degli aiuti erogati, messo in forse dalla perdurante pendenza d'impugnazioni di fronte ai giudici nazionali, giustificherà il ricorso, da parte della Commissione Europea, alla Corte di Giustizia ex art. 228 TCE, con conseguente probabile irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	PM ex 228 C- 99/02	Si
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	PM ex 228 C- 207/05	Si

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.**

"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.**Violazione**

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia accertava la violazione dell'obbligo di recuperare gli aiuti di stato, dichiarati illegittimi dalla Commissione con Decisione n. 2000/128/CE, erogati per finanziare interventi a sostegno dell'occupazione.

Le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni relative alle misure adottate per eseguire la sentenza della Corte, giustificando il mancato recupero degli aiuti erogati con l'elevata complessità della procedura di recupero, nel corso della quale sono mutati i dati sul numero dei beneficiari e sull'importo dell'aiuto da recuperare. Si è comunque precisato che le procedure di recupero sono già iniziate con emissione di 1475 ordini di recupero ed avendo, l'INPS, dato inizio ai procedimenti esecutivi nel rispetto delle scadenze previste.

La Commissione, in risposta, ha evidenziato che la complessità della procedura di recupero di un aiuto di Stato non può giustificare la mancata esecuzione di una sentenza della Corte, in secondo luogo ha constatato che le Autorità hanno recuperato solo lo 0,5 % (1,6 milioni euro) dell'importo da recuperare. Evidenzia quindi che l'Italia non ha fornito informazioni aggiornate sugli importi recuperati.

La Commissione ha quindi confermato i profili di illegittimità precedentemente sollevati. In tema di aiuti di Stato, il legislatore ha adottato il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i cui art. 1 e 2 recano disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, poichè l'Italia non si è adeguata alla sentenza del 1° aprile 2004 ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati. Al riguardo si rappresenta che l'INPS ha emesso cartelle per un totale di 492 milioni di euro, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi, con la precisazione che quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la non completa esecuzione della sentenza C- 207/05 ex art. 226 TCE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi (Dichiarati tali con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE), concessi in favore di imprese esercenti servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, in parte sotto forma di prestiti a tasso agevolato e, per l'altra parte, in forma di esenzioni fiscali. Successivamente le autorità italiane fornivano i dati relativi ai recuperi effettuati ed in particolare precisavano che: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ammontavano a circa 6,8 milioni di euro, distribuiti presso 39 beneficiari già sottoposti, tutti, ad esecuzione forzata; b) gli aiuti concessi sotto forma di esenzioni fiscali ammontavano a 100 milioni di euro erogati in favore di 148 beneficiari. Si precisa, in proposito, che la difficoltà del recupero degli “aiuti” in questione riposa sull'attuale pendenza delle numerose relative impugnazioni di fronte agli organi giurisdizionali nazionali. Pertanto, allo scopo di superare la presente vertenza, il legislatore ha adottato il D.L. 8/4/2008, n. 59, convertito dalla L. n. 101/2008, i cui artt. 1 e 2 recano “Disposizioni sul recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria”. Successivamente, sempre nella prospettiva di incoraggiare il completamento della procedura di recupero, il Governo ha emanato il D. L. 185/08 convertito dalla Legge n. 2/2009, il cui art. 24 dispone in proposito alla vicenda in oggetto. Infine, ad incentivo ulteriore della realizzazione dei recuperi, è opportuno menzionare il D. L. 135/2009, il cui art. 19, nel modificare l'art. 24 sopra menzionato del D. L. 185/08, prevede l'irrelevanza, ai fini del recupero, delle plusvalenze realizzate dall'ente al momento della trasformazione delle aziende di servizi pubblici locali in società di capitali, norma, quest'ultima, che potrebbe subire delle modifiche in sede di conversione in Legge del Decreto in questione. Si precisa, infine, che la Corte di giustizia, in data 11 giugno 2009, ha respinto i ricorsi con i quali alcune aziende destinatarie delle erogazioni pubbliche chiedevano l'annullamento della Decisione adottata in materia dalla Commissione in data 2003/193/CE. (Cause T-297/02, T301/02, T189/03).

Stato della Procedura

Il 31.1.2008 è stato adottato dalla Commissione un Parere Motivato ex art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti, il cui ammontare si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di Euro, sempre che si pervenisse ad un rientro dell'intera somma erogata. A fronte dell'aumento del gettito erariale potrebbero, tuttavia, configurarsi nuovi oneri, stante la circostanza per cui, ove non si addivenisse in tempo utile al recupero dell'intero importo degli aiuti, la Commissione intenterebbe un ricorso alla Corte di Giustizia, con il rischio di condanna dell'Italia e dell'irrogazione a suo carico di gravissime sanzioni pecuniarie.

PAGINA BIANCA

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Le procedure del settore "energia", avviate tra il 2006 ed il 2009, sono 7, instaurate, tutte, a seguito della contestazione di presunte violazioni di diritto comunitario.

Tali procedure si trovano nella fase pre-contenziosa disciplinata dall'art. 226 del Trattato CE: precisamente, 4 di esse risultano posizionate allo stadio della "messa in mora", una alla fase della "messa in mora complementare", mentre le rimanenti, identificate dal n. 2006/2057 e 2006/4990 sono già transitate alla sequenza del "parere motivato".

Riguardo alle presenti procedure, si rileva la sussistenza di effetti finanziari sul bilancio dello Stato solo in riferimento ad una di esse, la n. 2006/2378, a titolo di un aumento degli oneri finanziari dovuto alla movimentazione delle spese necessarie al recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2002/91/CE, come disposto dal decreto di attuazione della direttiva stessa (art. 13, comma 3, del decreto legislativo 192/05).

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	MM	No
Scheda 2 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	MM	No
Scheda 3 2008/4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	MM	No
Scheda 4 2008/2341	Direttiva 2004/8/CE relativa alla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia	MM	No

Scheda 5 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	PM	No
Scheda 6 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MMC	Si
Scheda 7 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No